

Legge regionale 27 luglio 2020, n. 20

**NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITÀ
ESPLETATE PER CONTO DEI COMMITTENTI
PRIVATI E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE
FISCALE**

(Bollettino Ufficiale n. 9, del 03.08.2020)

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente legge ha come oggetto la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla Pubblica Amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, al fine di sostenere il lavoro svolto dai professionisti e di contenere, nel contempo, l'evasione fiscale.

*Art. 2 (Presentazione dell'istanza alla Pubblica
Amministrazione)*

1. La presentazione dell'istanza autorizzativa o di istanza ad intervento prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni.

*Art. 3 (Pagamenti per la prestazione professionale
effettuata)*

1. L'Amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al d.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni secondo il modello di cui all'Allegato A della presente legge, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

2. La mancata presentazione del modello di cui all'Allegato A costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall'iter attivato.

Art. 4 (Norma di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Allegati

All1 – allegato A – dichiarazione di pagamento